



**Comune di Auronzo di  
Cadore**

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE DEL**

**COMMERCIO SU  
AREE**

**PUBBLICHE**

*Istituito con delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 28.04.2015*

*(D.Lgs. 114/ 1998 e L.R. 10/2001)*

*(L.R. 19/2003 art. 20 comma 1)*

*(DGR 1902/2001, 633/2003, 2113/2005, 1010/2012)*

*(D.Lgs. n. 50 /2010 art. 70)*

*(INTESA approvata con D.G.R. 986/2013)*

# *Regolamento del Commercio su aree pubbliche*

**OGGETTO:** Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, dalle D.G.R del Veneto 20/07/2001 n. 1902, 13/03/2003 nr. 633, 02/08/2005 n. 2113, 05/06/2012 nr.1010 e 18/06/2013 nr. 968

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. **commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d. **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e. **mercato in deroga:** mercato che si svolge nella giornata prevista qualora questa sia festiva;
- f. **mercato straordinario:** mercato che si svolge nella medesima area ma in giorno diverso da quello previsto.
- g. **posteggio isolato:** posteggio non compreso tra quelli dei mercati;
- h. **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i. **presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j. **presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera. **VD DGR 986/2013 PUNTO N. 6**
- k. **produttori agricoli:** gli imprenditori che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.L.gvo 18/05/2001 nr. 228 ed ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- l. **scheda di mercato:** scheda riassuntiva che contiene le prescrizioni particolari (orario del mercato, dimensioni dei posteggi ecc.) e l'elenco dei posteggi suddivisi per settore e per specializzazione merceologica., è parte integrante del presente regolamento come allegati
- m. **presenza nel mercato o fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni nel posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo; analogamente non si computa la presenza in caso in cui vi sia impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, qualora il posteggio possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili; la presenza viene riconosciuta se l'automezzo di cui trattasi sia un veicolo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari.  
Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato o fiera entro l'ora fissata per la spunta;

- n. **miglioria**: la possibilità per un operatore concessionario di posteggio in un mercato o fiera di scegliere un altro posteggio non assegnato a seguito di apposito bando;
- o. **posteggio riservato**: il posteggio individuato e destinato ai produttori agricoli;
- p. **spunta**: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari di posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati;
- q. **operatore precario**: l'operatore già in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- r. **consumatore o utente**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- s. **associazioni dei consumatori e degli utenti**: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- t. **professionista**: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- u. **produttore**: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- v. **prodotto**: qualsiasi oggetto, bene o servizio, derivante dalla coltivazione della terra, dall'allevamento degli animali o da una prestazione di servizi, destinato al consumatore, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito dell'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
- w. **rappresentanze locali delle associazioni degli operatori**: organizzazioni sindacali di categoria;

## **Art. 2 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di anni dodici o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata in base alla normativa emanata dalla Regione Veneto qualora il richiedente, persona fisica o giuridica, intenda avviare l'attività nel comune di Auronzo di Cadore. Abilita il titolare all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

## **Art. 3 - Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione della durata di anni dodici, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico, effettuato con i criteri dettati dall'Intesa approvata con D.G.R. Veneto nr. 986 del 18/06/2013, per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001 e stabiliti nel fac-simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece, la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause d'irregolarità o d'incompletezza, fissando in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione d'integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti:
  - a) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui siano comprese:
    - I. L'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese: l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione, sarà assegnabile un punteggio di "punti 1" per anno di anzianità per un massimo di "punti 50";
    - II. In fase di prima applicazione della D.G.R. nr. 986/2013, l'anzianità acquisita nel posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa, al quale si riferisce la selezione per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020. Al soggetto titolare della concessione scaduta e/o all'eventuale subentrante a seguito di trasferimento in gestione, al momento della partecipazione alla selezione, sarà assegnabile un punteggio di "punti 1" per anno di anzianità di frequenza effettiva al mercato per un massimo di "punti 40";
  - b) impegno ad utilizzare i parcheggi scambiatori per la sosta degli automezzi durante l'esercizio dell'attività per un punteggio assegnabile di punti 4;
  - c) impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a Km. Zero e/o prodotti tipici locali e/o Made in Italy per un punteggio assegnabile in punti 3;
  - d) impegno ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale per un punteggio assegnabile di punti 2;
  - e) impegno a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili per un punteggio assegnabile di punti 1
5. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo a ciascun mercato, deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.;
6. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R.;
7. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Solo nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria;
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati;
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
10. Uno stesso operatore non può essere titolare di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme.

#### **Art. 4 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata del Responsabile del servizio competente;
2. Il richiedente, persona fisica o giuridica, all'atto della richiesta dell'autorizzazione, deve dichiarare l'intenzione di avviare l'attività nel comune di Auronzo di Cadore.

3. La richiesta di autorizzazione, deve essere inoltrata in bollo al Comune mediante utilizzo del fac-simile di domanda predisposto dalla Regione Veneto come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001. La domanda incompleta dei dati essenziali, è inammissibile.
4. La domanda/dichiarazione, pena inammissibilità, deve riportare:
  - (a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - (b) codice fiscale;
  - (c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - (d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - (e) dichiarazione di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
  - (f) Dichiarazione della volontà di avviare l'attività di commercio in forma itinerante di cui all'Art. 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore;
5. Qualora incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
8. Nel caso di variazione della residenza anagrafica è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, di comunicare al Comune il cambiamento di residenza ed il nuovo indirizzo;

#### **Art. 5 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 2556 comma 2<sup>a</sup> del Codice Civile, per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta anche per il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi a richiesta la concessione dell'area sede di posteggio fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione;
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta:
  - I. il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, compresa la durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese;
  - II. le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda, per atto tra vivi, deve indicare nell'atto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto

ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile del servizio competente.

7. Il subentrante per atto tra vivi, alla data di acquisto del titolo, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo. Qualora, alla data di acquisto del titolo non fosse in possesso dei suddetti requisiti, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte deve presentare la domanda di subingresso entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza dal diritto di subingresso. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo ed abbia presentato la domanda di subingresso oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
11. Nel caso di trasferimento della gestione dell'azienda o di un ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o altro motivo di cui all'art. 5 – comma 1 della Legge Regionale nr. 10/2001, deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda o il ramo d'azienda.

#### **Art. 6 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune ove intende avviare l'attività'. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile del servizio competente.

#### **Art. 7 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica nel Comune di Auronzo di Cadore, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni per l'operatore esercente il commercio itinerante, di cinque giornate per

l'operatore esercente il commercio nel mercato settimanale, di quattro giornate (due annualità) per l'operatore esercente il commercio nella fiera.

2. Si considerano di particolare gravità:
  - (a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
  - (b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - (c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non pregiudica il pagamento degli eventuali danni arrecati.
5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

#### **Art. 8 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - (a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso I.N.P.S., è sufficiente la mancanza di uno di questi requisiti per procedere alla revoca dell'autorizzazione;
  - (b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori 1/3 del periodo di durata del mercato stagionale, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società le assenze sono riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato. In questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.  
Non rientrano nel computo delle assenze quelle effettuate per motivi che impediscano all'operatore la corretta fruizione dell'area mercatale quali situazioni metereologiche avverse. Tale impedimento dovrà essere attestato dal personale addetto al controllo dell'attività mercatale.
  - (c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
  - (d) il titolare di autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante che sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; (mod. art. 20 comma 1 L.R. 19/2003);
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

#### **Art. 9 Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'Art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di €. 41.316,55 per le ditte individuali e di €. 1.032.913,80 per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli rimangano disponibili per più di dodici mesi o per l'intero periodo di durata del mercato stagionale il Comune, con provvedimento della Giunta Municipale, può ridefinire l'assegnazione dello spazio ad altro settore merceologico;
4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'Art. 21 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

#### **Art. 10 Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazioni straordinarie, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 del Decreto Legislativo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati di volta in volta con deliberazione di Giunta Municipale per l'area interessata alla manifestazione, con le modalità previste dall'art. 3 comma 4 lettera "a" sub "I°" e, in caso di parità, all'ordine cronologico di ricezione delle domande. Le domande devono pervenire sessanta giorni prima dell'evento in modo da consentire al Responsabile del servizio di formare la graduatoria degli assegnatari.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
4. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. nr. 460/97, le ONLUS possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse così come definite nella circolare del Ministero delle Finanze nr. 168/98 (cessione di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di dépliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

#### **Art. 11 Obblighi e divieti per gli operatori.**

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'Art. 14 del Decreto Legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato precludere la visuale degli altri banchi;
6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
7. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
8. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e non precludere la visuale degli altri banchi.
9. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
10. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
11. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

12. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
13. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

## **MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

### **Art. 12 Piano dei mercati**

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono quelli individuati dal presente regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso di validità del presente regolamento, per sopravvenute esigenze dell'utenza e degli operatori del settore, il Comune con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. può deliberare l'aumento del numero dei posteggi all'interno del mercato ed il numero e dislocazione dei posteggi isolati.
3. I mercati di Auronzo di Cadore esistono da lungo tempo, anche in assenza di atti o delibere di istituzione;
4. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono quelle indicate negli allegati elaborati tecnici indicanti:
  - (a) ubicazione e denominazione;
  - (b) il periodo di svolgimento;
  - (c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - (d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - (e) l'eventuale numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - (f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - (g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - (h) la disposizione planimetrica dei posteggi, la superficie, la numerazione le eventuali tipologie merceologiche, l'accesso viario e i parcheggi e la circolazione pedonale.
5. Al fine di una corretta disposizione il fronte degli spazi deve formare una linea retta in modo tale da non precludere la visuale degli altri banchi;
6. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.
7. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
8. Nelle aree demaniali non comunali, di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità, è possibile l'istituzione di posteggi isolati, previa autorizzazione delle competenti autorità che stabiliscono le modalità, le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime.

### **Art. 13 Trasferimento dei mercati**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90. (In questo caso può trovare applicazione anche l'art. 11 della Legge 241/90 relativo agli accordi integrativi speciali).
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - (a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;

- (b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
- 5. In caso di trasferimento del mercato si deve tenere conto di:
  - (a) L'ampiezza del sito;
  - (b) Le esigenze di pubblica sicurezza;
  - (c) Le condizioni del traffico;
  - (d) La transitabilità pedonale all'interno ed al di fuori del mercato;
  - (e) L'allineamento dei banchi, posti in linea, su unico fronte di vendita;

#### **Art. 14 Soppressione del mercato o di posteggi**

- 1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
  - (a) caduta sistematica della domanda;
  - (b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
  - (c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.
  - (d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R. (mod. art. 13 D.G.R. 633/2003)

#### **Art. 15 Ampliamento dei posteggi**

- 1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e le condizioni logistiche del mercato non ledano il diritto di altri operatori limitrofi, in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'Art. 13, comma 2.
- 2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dalla Giunta Municipale mediante modifica degli allegati elaborati tecnici al piano di cui all'Art. 12.

#### **Art. 16 Posteggi liberi - Migliorie**

- 1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodecennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
- 2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'Art. 3.
- 3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - (a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

- (b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, a mezzo posta elettronica certificata oppure presentata direttamente presso l'ufficio Protocollo, che ne appone la data di deposito, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione ne verrà data notizia ai titolari di posteggio nel mercato.
  5. Il Responsabile del servizio inviterà gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni di miglioria che dovranno tenere conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
  6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'Art. 14.
  7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

#### **Art. 17 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle planimetrie di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
  - (a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta nella società;
  - (b) codice fiscale/partita IVA;
  - (c) sede dell'azienda agricola;
  - (d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - (e) Iscrizione nel R.E.A.;
  - (f) i prodotti agricoli che intendono porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate, a mezzo del servizio postale, via fax, a mezzo posta elettronica certificata oppure essere consegnate direttamente presso l'ufficio Protocollo, che ne appone la data di deposito, in ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - (a) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
  - (b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario;
  - (c) ordine cronologico di ricezione della domanda;
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusiva-

mente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.

10. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'Art. 18.
11. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
12. La concessione di posteggio ha validità di anni dodici. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In questo caso è possibile assegnare lo stesso posteggio a più produttori agricoli nell'arco dell'anno.
13. I titolari di posteggio devono comprovare annualmente la qualifica di imprenditore agricolo.

#### **Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
  - (a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
  - (b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'ultimazione delle attività di occupazione del plateatico ed allestimento delle attrezzature e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
  - (a) estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
  - (b) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte);
  - (c) nel caso di autorizzazioni miste, alimentari e non alimentari, dichiarare il settore per cui intendono partecipare alla spunta;
  - (d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. In caso contrario non sono autorizzati a frequentare il mercato.
7. A partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale 10/2001 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento del Canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U. da riscuotersi giornalmente

#### **Art. 19 Presenze dei titolari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 12.30. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'Art. 34, comma 3, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

#### **Art. 20 Mercati straordinari**

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto da almeno il 70% degli operatori del mercato o su proposta delle Organizzazioni di categoria locali.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
4. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
6. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 21 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune o dalla legislazione vigente, nelle aree demaniali non comunali è necessario acquisire il permesso delle competenti autorità. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge Regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. In particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade statali, provinciali e comunali.
4. Nella frazione di Misurina, in considerazione delle particolari condizioni di affluenza turistica in particolar modo nel periodo estivo, condizioni ambientali e morfologiche, il commercio ambulante itinerante è consentito solamente negli spazi appositamente istituiti ed identificati nel grafico allegato al presente regolamento;
5. Al fine di garantire la viabilità e la sicurezza pubblica, nelle seguenti aree, via Stadio, via Roma, via Unione, adiacenti all'area mercatale, è vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale nella frazione in cui esso si svolge;
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **FIERE**

#### **Art. 22 Piano delle fiere**

1. Le fiere presenti nel territorio comunale sono quelle individuate da questo regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano e sono così denominate:

**FIERA DELLA MADONNA DEL CARMINE** che si tiene la **terza domenica di luglio di ogni anno;**

**FIERA DI SANTA GIUSTINA** che si tiene il **giorno 07 ottobre di ogni anno;**

2. Le fiere esistono da tempo, sono state identificate e disciplinate con delibera del Consiglio Comunale nr. 62 del 10 giugno 1989, delle quali il Consiglio Comunale ne prende atto.
3. Le aree da destinare a sede delle fiere sono quelle indicate negli allegati elaborati tecnici, per la cui predisposizione si applicano le norme previste ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 12 del presente regolamento.

#### **Art. 23 Ampliamento, trasferimento e soppressione della fiera**

1. L'ampliamento dell'area delle fiere e l'aumento e/o riduzione del numero dei posteggi sono deliberati dal Consiglio Comunale per comprovate esigenze da parte dell'utenza e degli operatori del settore;
2. Per il trasferimento si applicano le norme previste nell'Art. 13 del regolamento;
3. Per la soppressione delle fiere si applicano le norme previste nell'Art. 14 del presente regolamento limitatamente ai punti a) e b);

#### **Art. 24 Fiere già istituite**

1. In occasione della prima fiera successiva all' 08/05/2017 (data fissata dall'intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 05/06/2003 nr. 131 approvata con D.G.R. nr. 986 del 18/06/2013), il Comune di Auronzo di Cadore, qualora nelle condizioni di effettuarlo, provvederà a rilasciare la concessione della durata di anni dodici del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità previste dai criteri regionali, possibilmente confermando il posteggio già oggetto di concessione dell'autorizzazione degli anni precedenti;
2. Il Comune provvede, a richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari ai sensi e con le modalità dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Il Comune comunica alla Regione Veneto, per la pubblicazione sul B.U.R., l'elenco dei posteggi liberi della fiera, indicandone numero, dimensioni, caratteristiche, il settore o la tipologia e la cadenza della fiera.
4. I criteri di priorità nell'assegnazione sono quelli previsti dal successivo art. 27.
5. Dal momento che il Comune è tenuto a rilasciare la concessione pluriennale, manterrà la stessa graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità nell'assegnazione:
  - a) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui siano comprese:
    - I. L'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese: l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione, sarà assegnabile un punteggio di "punti 1" per anno di anzianità per un massimo di "punti 60";
    - II. In fase di prima applicazione dalla D.G.R. nr. 986/2013 l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020. Al soggetto titolare della concessione scaduta, al momento della partecipazione alla selezione, sarà assegnabile un punteggio di "punti 1" per anno di anzianità per un massimo di "punti 40";

#### **Art. 25 Bando di assegnazione dei posti**

1. Il Comune comunica alla Regione Veneto per la pubblicazione sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi delle fiere di nuova istituzione e delle fiere esistenti, indicandone il numero, dimensioni, caratteristiche, il settore o la tipologia e la cadenza delle fiere.
2. Per le fiere già esistenti, prima di pubblicare i posteggi liberi, il Comune provvede, a richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari ai sensi e con le modalità dell'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art. 26 Domanda di autorizzazione con posteggio nella fiera**

1. Ai sensi dell'Art. 11 comma 2 della L.R. nr. 10/2001 gli operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica sia di tipo a) che di tipo b), possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione pluriennale e contestuale concessione del plateatico nelle fiere.
2. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, posta elettronica certificata, entro

30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R. Nei successivi 90 giorni il Responsabile del servizio provvede all'istruzione delle domande, alla formazione della graduatoria e alla formalizzazione della concessione e contestuale autorizzazione.

3. La domanda, in competente bollo, deve essere redatta sui modelli predisposti dalla Regione Veneto e con le modalità previste per i mercati.
4. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001 e stabiliti nel fac-simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece, la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause d'irregolarità o d'incompletezza, fissando in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione d'integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza. Le domande considerate inammissibili o non completate non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria ed archiviate.
5. Uno stesso soggetto può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, per un massimo di nr. 2 posteggi per settore merceologico;
6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

#### **Art. 27 Graduatoria**

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi ex art. 5 del D.Lgs. nr. 114/98, rilascia l'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi secondo l'unica graduatoria, con riferimento a ciascun settore merceologico, redatta in base ai seguenti criteri di priorità d'ordine:
  - a) Maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole.
  - b) Ordine cronologico di presentazione della domanda;
2. Nelle fiere di nuova istituzione che coincidono con il giorno di mercato, è data la priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi del mercato settimanale che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi, dopo l'assegnazione agli operatori del mercato, vengono assegnati secondo il seguente criterio:
  - a) Maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole.

#### **Art. 28 Autorizzazione e Concessione di posteggio**

1. La concessione dell'area di posteggio nella fiera e contestuale autorizzazione hanno validità di anni dodici limitata ai giorni di svolgimento della stessa ed è soggetta al pagamento della tassa/canone O.S.A.P.
2. La concessione e contestuale autorizzazione vengono rilasciate agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione di posteggio.
4. Uno stesso soggetto può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera per un massimo di nr. 2 posteggi per settore merceologico.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.
6. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

#### **Art. 29 Presenze dei concessionari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro e non oltre l'orario stabilito nella scheda allegata al presente Regolamento. La

mancata presenza, accertata dopo l'orario stabilito è considerata a tutti gli effetti assenza ed il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio. Per questi ultimi il Comune registra le presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

2. All'operatore assegnatario di posteggio è fatto obbligo, all'atto di occupazione dello spazio assegnato, di esporre in modo ben visibile dall'esterno la concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune di Auronzo di Cadore titolo per la partecipazione alla fiera in svolgimento.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato almeno fino alle ore 16.00 della giornata. In caso contrario l'operatore, salvo in casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 30 Adempimenti conseguenti alla concessione**

1. Prima di ogni evento, gli operatori già concessionari di posteggi nelle fiere devono confermare la loro presenza inderogabilmente almeno 60 giorni prima attraverso la produzione dell'attestazione del pagamento del canone/tassa O.S.A.P. La mancata produzione dell'attestazione di pagamento entro i termini previsti sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla fiera e lo spazio sarà assegnato ad altro operatore.
2. Il Responsabile del servizio determinerà il numero dei posteggi che non saranno occupati dai concessionari al fine di darne notizia agli operatori mediante pubblicazione dell'elenco dei posti liberi all'Albo pretorio comunale, e procederà all'assegnazione degli stessi ai commercianti non concessionari inseriti nella graduatoria di cui all'Art. 27.

#### **Art. 31 Assegnazione dei posteggi ai precari**

1. Gli operatori che non sono in possesso dell'autorizzazione a partecipare alla fiera e della relativa concessione possono presentare domanda di partecipazione a titolo precario almeno 60 giorni prima dell'evento.
2. La domanda, in competente bollo, deve contenere i dati identificativi dell'azienda, la copia dell'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale intendano partecipare e l'indicazione del settore o tipologia merceologica.
3. Il Comune compila la graduatoria, con riferimento a ciascun settore merceologico, che viene affissa all'Albo pretorio almeno 15 giorni prima dell'evento, secondo i seguenti criteri:
  - a) Maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole.
  - b) Per gli operatori già iscritti al Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica indicata nella visura camerale.
  - c) Nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore comprendano anche il commercio su area pubblica, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
  - d) Data di ricevimento al protocollo;
4. Nel giorno della fiera l'assegnazione dei posteggi agli operatori precari verrà effettuata dal personale incaricato seguendo la graduatoria approvata.
5. Qualora, dopo l'assegnazione dei posteggi ai precari secondo le norme del presente articolo, rimanesse ancora posteggi liberi, questi verranno assegnati dal personale incaricato agli esercenti che si presentino quel giorno. L'assegnazione verrà effettuata con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
6. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento del Canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U. da riscuotersi giornalmente.

#### **Art. 32 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Il Consiglio Comunale può riservare ai produttori agricoli appositi posteggi che vengono indicati negli elaborati tecnici delle fiere
2. La concessione ha durata di anni dodici; in fase di prima applicazione del presente regolamento, lo stesso bando di concessione dei posteggi ai commercianti, prevederà la concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli e si rispetterà lo stesso iter per la formazione della graduatoria che rimane distinta da quella dei commercianti. Per la concessione dei posteggi rimasti liberi si procede secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 26 e 27

3. Per quanto riguarda la formulazione delle domande, la loro regolarizzazione e i criteri per la formazione della graduatoria si applicano le norme previste all'art. 17 - commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

#### **Art. 33 Prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 4 comma 1<sup>a</sup> del D.Lgs. La violazione della norma è punita con la sanzione di cui all'art. 22 comma 3<sup>a</sup> del D.Lgs.

### **CALENDARIO E ORARI**

#### **Art. 34 Calendario e indirizzi in materia di orari.**

Entro il 30 settembre dell'anno precedente deve essere predisposto il calendario di cui all'Art. 8 della Legge Regionale con il quale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

1. Gli orari di funzionamento dei mercati e delle fiere, comprese le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita sono quelli riportati nelle schede allegate al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 10/2001, il Sindaco determina gli orari secondo i seguenti principi:
  - (a) l'attività in forma itinerante, per motivi di tutela della sicurezza pubblica ed al fine di garantire la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni, può essere esercitata nella fascia tra le ore 07.00 e le ore 22.00;
  - (b) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria tra le ore 06.00 e le ore 24.00 come previsto per i pubblici esercizi.
  - (c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00.

### **NORME IGIENICO - SANITARIE**

#### **Art. 35 Normativa igienico-sanitaria**

1. Si richiamano integralmente, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 03 aprile 2002.
2. Al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie si applicano le sanzioni previste dalle medesime norme e la sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

### **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 36 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. Gli atti di:
  - (a) concessione del suolo pubblico relativo al posteggio;
  - (b) sospensione, revoca e decadenza della concessione;sono disposti dal Responsabile del servizio contestualmente ai provvedimenti di autorizzazione, sospensione, revoca e decadenza della relativa autorizzazione.
2. La durata temporale della concessione e della sospensione è la stessa dell'autorizzazione.

#### **Art. 37 Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio**

1. La tassa/canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non si applica alle tende che coprono in banco e sporgono oltre al posteggio assegnato.

- (a) per i mercati il pagamento va effettuato con cadenza annuale, entro il 30.04 di ogni anno per il mercato estivo e 30.09 di ogni anno per il mercato invernale. Non si fa luogo al rimborso della tassa/canone per le giornate non usufruite.
- (b) Per le fiere il pagamento va effettuato con cadenza annuale 60 giorni prima dell'evento.
- (c) Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio sarà riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
- (d) E' fatto obbligo al concessionario di far pervenire al Comune la prova del pagamento entro il termine stabilito
- (e) I precari sono tenuti a corrispondere la tassa/canone per la giornata di frequenza al mercato o alla fiera. Tale obbligo incombe anche per i non concessionari inseriti in graduatoria e che frequentano le fiere.

### **Art. 38 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone**

1. In caso di omesso pagamento del canone, la concessione viene sospesa contestualmente all'autorizzazione che sono revocate qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni scadute a partire dal giorno 08/05/2010, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 26/03/2010 nr. 59, sono prorogate fino all'08/05/2017 compreso.
2. Le concessioni scadenti tra la data di approvazione dell'Intesa (05/07/2012) ed i cinque anni successivi alla medesima data, sono prorogate fino al 05/07/2017 compreso.
3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 26/03/2010 nr. 59, che sono state rinnovate automaticamente ai sensi della normativa previgente, rimangono valide sino alla loro scadenza naturale.
4. Per quanto non disposto direttamente dagli articoli relativi alla gestione delle fiere, si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile.
5. Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 40 Sanzioni**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'Art. 11 commi 1, 2, 3, 9, 12, 13 e dall'articolo 21 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €3.098,00 di cui all'art. 29 comma 2 del Decreto Legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, nello specifico è punito chi:
  - (a) eccede nell'occupazione del posteggio assegnato anche con merce non collocata al suolo;
  - (b) fa uso megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
  - (c) disturba il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
  - (d) provoca pericolo o molestia con eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da non lasciare libero ed agevole il passaggio, e da non precludere la visuale degli altri banchi;
  - (e) non provvede a mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata o sporca in qualsiasi modo l'area mercatale.
  - (f) non rispetta gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
  - (g) incorre in ogni altra violazione al presente regolamento non diversamente sanzionata;
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'Art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

# **INDICE**

## **NORME GENERALI**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Esercizio dell'attività
- Art. 3 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 4 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 5 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 6 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 7 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 9 - Produttori agricoli
- Art. 10 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 11 - Obblighi e divieti per gli operatori

## **MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

- Art. 12 - Piano dei mercati
- Art. 13 - Trasferimento dei mercati
- Art. 14 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 15 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 16 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 18 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 19 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 20 - Mercati straordinari

## **COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 21 - Svolgimento attività in forma itinerante – divieti

## **FIERE**

- Art. 22 - Piano delle fiere
- Art. 23 - Ampliamento, trasferimento e soppressione della fiera
- Art. 24 – Fiere già istituite
- Art. 25 – Bando di assegnazione dei posteggi
- Art. 26 - Domanda di concessione dei posteggi delle fiere
- Art. 27 - Graduatoria
- Art. 28 – Autorizzazione e Concessione del posteggio
- Art. 29 - Presenze dei concessionari di posteggio
- Art. 30 - Adempimenti conseguenti alla concessione
- Art. 31 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 32 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 33 - Prezzi

## **CALENDARIO E ORARI**

- Art. 34 - Calendario dei mercati e indirizzi in materia di orari

## **NORME IGIENICO-SANITARIE**

- Art. 35 - Normativa igienico-sanitaria

## **CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 36 - Concessione del posteggio - Durata – Rinnovo
- Art. 37 - Canone/tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 38 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

## **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 39 - Disposizioni transitorie
- Art. 40 - Sanzioni


## **SCHEDA DEL MERCATO ESTIVO** **AD AURONZO DI CADORE VIA STADIO**

1. Tipologia: stagionale dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno;
2. Giornata di svolgimento: giovedì
3. Ubicazione: via Stadio parcheggi adiacenti allo stadio del ghiaccio;
4. Superficie complessiva dei posteggi mq. 1001
5. Totale posteggi: 21  
di cui:
  - alimentari nr. 3;
  - non alimentari nr. 16;
  - riservato produttori agricoli nr.2;
6. I posteggi dislocati hanno le seguenti dimensioni:
  - nr. 02, 07, 08, 09, 10, 19, 20, mq. 40
  - nr. 04, 06, 11, 17, 18, mq. 60
  - nr. 01, 12, 13, mq. 45
  - nr. 05, 21 mq. 70
  - nr. 14, 16 mq. 24
  - nr. 03, mq. 50
  - nr. 15, mq. 48
7. Orario di mercato:

- Occupazione posteggi e allestimento attrezzature	dalle ore 6.00 alle ore 8.00
- Operazioni di vendita	dalle ore 8.30 alle ore 14.00
- Smontaggio attrezzature e sgombero totale	dalle ore 14.00 alle ore 14.30
- Assegnazione ai precari	dalle ore 8.00 alle ore 8.30

Dimensioni e tipologie merceologiche del mercato estivo attuale sito in via Stadio nei parcheggi adiacenti allo Stadio del ghiaccio.

SPAZIO NR.	TIP. MERCEOLOGICA	DIMENSIONI						
		ml.	5,00	x	9,00	=	mq.	
1	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	9,00	=	mq.	45
2	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
3	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	10,00	=	mq.	50
4	NON ALIMENTARE	ml.	6,00	x	10,00	=	mq.	60
5	NON ALIMENTARE	ml.	7,00	x	10,00	=	mq.	70
6	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	12,00	=	mq.	60
7	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
8	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
9	ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
10	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
11	NON ALIMENTARE	ml.	6,00	x	10,00	=	mq.	60
12	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	10,00	=	mq.	50
13	NON ALIMENTARE	ml.	5,00	x	10,00	=	mq.	50
14	PRODUTTORE AGRICOLO	ml.	6,00	x	4,00	=	mq.	24
15	NON ALIMENTARE	ml.	6,00	x	8,00	=	mq.	48
16	ALIMENTARE	ml.	6,00	x	4,00	=	mq.	24
17	NON ALIMENTARE	ml.	6,00	x	10,00	=	mq.	60
18	NON ALIMENTARE	ml.	6,00	x	10,00	=	mq.	60
19	PRODUTTORE AGRICOLO	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
20	ALIMENTARE	ml.	5,00	x	8,00	=	mq.	40
21	NON ALIMENTARE	ml.	7,00	x	10,00	=	mq.	70
<b>TOTALE SPAZIO OCCUPATO</b>								<b>1011</b>




**Plateatico parcheggio via Stadio**

## **SCHEDA MERCATO INVERNALE AD AURONZO DI CADORE** **IN PIAZZA SANTA GIUSTINA E PIAZZALE OSTERRA**

1. Tipologia: Stagionale dal 01 ottobre al 31 maggio di ogni anno;
2. Giornata di svolgimento: giovedì
3. Ubicazione: piazza Santa Giustina/piazzale Osterra
4. Superficie complessiva dei posteggi: mq. 932
5. Totale posteggi: nr. 16;  
di cui: alimentari nr. 1;  
non alimentari nr. 14;  
produttori agricoli nr. 1;
  
6. I posteggi dislocati hanno le seguenti dimensioni:  
nr. 01, 04, 09, 10 mq. 40;  
nr. 02, 11, 14 mq. 70;  
nr. 08, 12, 15 mq. 84  
nr. 05, 06 mq. 50  
nr. 03 mq. 25;  
nr. 05 mq. 45;  
nr. 07 mq. 48;  
nr. 13 mq. 108  
nr. 16 mq. 112
  
7. Orario di mercato:  
- Occupazione posteggi dalle ore 7.30 alle ore 8.00  
- Allestimento attrezzature dalle ore 8.00 alle ore 8.30  
- Operazioni di vendita dalle ore 8.30 alle ore 13.00  
- Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 12.30 alle ore 13.30  
- Assegnazione ai precari dalle ore 8.00 alle ore 8.30

**Dimensioni e topologie merceologiche del mercato invernale attuale sito in piazza Santa Giustina e piazzale Osterra**

SPAZIO NR	UBICAZIONE	TIP. MER.EOLOGICA	DIMENSIONI RILEVATE					
			LUNG.		PROF.		AREA OCC.	
1	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	8,00	ml.	5,00	mq.	40,00
2	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	10,00	ml.	7,00	mq.	70,00
3	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	12,00	ml.	5,00	mq.	60,00
4	PIAZZA S.GIUSTINA	PRODUTTORE AGRICOLO	ml.	8,00	ml.	5,00	mq.	40,00
5	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	10,00	ml.	5,00	mq.	50,00
6	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	10,00	ml.	5,00	mq.	50,00
7	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	8,00	ml.	6,00	mq.	48,00
8	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	12,00	ml.	7,00	mq.	84,00
9	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	8,00	ml.	5,00	mq.	40,00
10	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	8,00	ml.	5,00	mq.	40,00
11	PIAZZA S.GIUSTINA	NON ALIMENTARE	ml.	14,00	ml.	5,00	mq.	70,00
12	P.LE OSTERRA	NON ALIMENTARE	ml.	12,00	ml.	7,00	mq.	84,00
13	P.LE OSTERRA	NON ALIMENTARE	ml.	12,00	ml.	9,00	mq.	108,00
14	P.LE OSTERRA	NON ALIMENTARE	ml.	10,00	ml.	7,00	mq.	70,00
15	P.LE OSTERRA	NON ALIMENTARE	ml.	12,00	ml.	7,00	mq.	84,00
16	P.LE OSTERRA	ALIMENTARE	ml.	14,00	ml.	8,00	mq.	112,00
<b>TOTALE SPAZIO OCCUPATO</b>								<b>1036,00</b>



**Plateatico piazza Santa Giustina**




**Plateatico piazzale Osterra**

**SCHEDA DELLE FIERE IN VIA VENEZIA**  
**AD AURONZO DI CADORE**

1. Nome: Fiera "DELLA MADONNA DEL CARMINE"
3. Località di svolgimento: Auronzo di Cadore;
4. Tipologia: annuale, data 3<sup>a</sup> domenica di luglio di ogni anno;
5. Ubicazione: via Venezia;
6. Superficie complessiva dei posteggi mq. 35215
7. Totale posteggi: 91;
8. Tipologie merceologiche varie;
9. Orario giornaliero della fiera:
  - Occupazione posteggi dalle ore 6.00 alle ore 7.00
  - Rilevamento presenze dalle ore 7.00
  - Assegnazione ai precari dalle ore 7.30
  - Allestimento attrezzature dalle ore 8.00 alle ore 8.30
  - Operazioni di vendita dalle ore 8.30 alle ore 17.00
  - Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 17.00 alle ore 18.00

1. Nome: Fiera "DELLA MADONNA DEL ROSARIO"
3. Località di svolgimento: Auronzo di Cadore;
4. Tipologia: annuale, data 7 ottobre di ogni anno;
5. Ubicazione: via Venezia;
6. Superficie complessiva dei posteggi mq. 3515;
7. Totale posteggi: 91;
8. Tipologie merceologiche varie;
9. Orario giornaliero della fiera:
  - Occupazione posteggi dalle ore 7.00 alle ore 8.00
  - Rilevamento presenze dalle ore 8.00
  - Assegnazione ai precari dalle ore 8.30
  - Allestimento attrezzature dalle ore 8.30 alle ore 9.00
  - Operazioni di vendita dalle ore 9.00 alle ore 17.00
  - Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 17.00 alle ore 18.00

**SCHEDA DEGLI SPAZI DESTINATI AL COMMERCIO  
AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE IN FRAZIONE  
MISURINA AD AURONZO DI CADORE**



Nr. **1** Via Monte Piana spazio antistante l'Ufficio Turistico;

Nr. **2** Via Guide Alpine spazio antistante l'area di sosta;

Nr. **3** Via Monte Piana spazio a margine della S.P. 49 dopo il bivio per le Tre Cime di Lavaredo;

Nr. **4** Via Monte Piana loc. Loita spazio all'interno del parcheggio riservato alle autovetture;

## SCHEDA DELLE FIERE IN VIA VENEZIA AD AURONZO DI CADORE

1. Nome: Fiera "DELLA MADONNA DEL CARMINE"
3. Località di svolgimento: Auronzo di Cadore;
4. Tipologia: annuale, data 3<sup>a</sup> domenica di luglio di ogni anno;
5. Ubicazione: via Venezia;
6. Superficie complessiva dei posteggi mq. 35215
7. Totale posteggi: 91;
8. Tipologie merceologiche varie;
9. Orario giornaliero della fiera:
  - Occupazione posteggi dalle ore 6.00 alle ore 7.00
  - Rilevamento presenze dalle ore 7.00
  - Assegnazione ai precari dalle ore 7.30
  - Allestimento attrezzature dalle ore 8.00 alle ore 8.30
  - Operazioni di vendita dalle ore 8.30 alle ore 17.00
  - Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 17.00 alle ore 18.00



1. Nome: Fiera "DELLA MADONNA DEL ROSARIO"
3. Località di svolgimento: Auronzo di Cadore;
4. Tipologia: annuale, data 7 ottobre di ogni anno;
5. Ubicazione: via Venezia;
6. Superficie complessiva dei posteggi mq. 3515;
7. Totale posteggi: 91;
8. Tipologie merceologiche varie;
9. Orario giornaliero della fiera:
  - Occupazione posteggi dalle ore 7.00 alle ore 8.00
  - Rilevamento presenze dalle ore 8.00
  - Assegnazione ai precari dalle ore 8.30
  - Allestimento attrezzature dalle ore 8.30 alle ore 9.00
  - Operazioni di vendita dalle ore 9.00 alle ore 17.00
  - Smontaggio attrezzature e sgombero totale dalle ore 17.00 alle ore 18.00

## Dimensioni e tipologie merceologiche delle fiere "Del Carmine" e "S. Giustina" site in via Venezia.

SPAZIO NR.	TIP. MERCEOLOGICA	DIMENSIONI					
		ml.		x		mq.	
1	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
2	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
3	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
4	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
5	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
6	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
7	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
8	MERCI VARIE	ml.	11,00	x	6,00	mq.	66
9	MERCI VARIE	ml.	12,00	x	6,00	mq.	72
10	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
11	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
12	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
13	MERCI VARIE	ml.	10,00	x	4,50	mq.	45
14	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
15	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
16	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
17	MERCI VARIE	ml.	10,00	x	4,50	mq.	45
18	MERCI VARIE	ml.	10,00	x	4,50	mq.	45
19	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
20	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
21	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
22	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
23	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
24	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
25	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
26	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
27	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
28	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5

29	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
30	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
31	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
32	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
33	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
34	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
35	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
36	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
37	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
38	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
39	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
40	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
41	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
42	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
43	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
44	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
45	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
46	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
47	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
48	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
49	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
50	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
51	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
52	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
53	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
54	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
55	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
56	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
57	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
58	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
59	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
60	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
61	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
62	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5

63	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
64	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
65	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
66	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
67	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
68	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
69	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
70	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
71	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
72	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
73	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
74	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
75	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
76	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
77	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
78	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
79	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
80	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
81	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
82	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
83	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
84	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
85	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
86	MERCI VARIE	ml.	10,00	x	4,50	mq.	45
87	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
88	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
89	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
90	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
91	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
92	MERCI VARIE	ml.	9,00	x	4,50	mq.	40,5
<b>TOTALE SPAZIO OCCUPATO</b>						<b>mq.</b>	<b>3979,5</b>



Fiere "Del Carmine" e "S. Giustina"  
Pianta plateatico sezione 3°

